

# COMUNE DI POSTIGLIONE

## (PROVINCIA DI SALERNO)

ORIGINALE **X** COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 14/07/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.**

L'anno 2023, il giorno 14, del mese di LUGLIO, alle ore 10:00, in prosieguo, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato alle ore 10:00, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NOME	COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
LUIGI	DI MATTEO	PRESIDENTE	X	
CARMINE	CENNAMO	SINDACO	X	
CARMINE	TURCO	CONSIGLIERE	X	
PASQUALE	ELIA	CONSIGLIERE	X	
ANTONIO	D'ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
ROLANDO	MAZIONE	CONSIGLIERE	X	
DARIO	ALTERIO	CONSIGLIERE	X	
COSIMO	SPINIELLO	CONSIGLIERE	X	
MARIO	PEPE	CONSIGLIERE		X
PIERO	FORLANO	CONSIGLIERE		X
SIMONE	ONNEMBO	CONSIGLIERE		X
TOTALE			8	3

Presiede il Sig. Luigi DI MATTEO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Verbalizza il Segretario Comunale dott. Michele CURCIO ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**I X I il Responsabile dell'Area Finanziaria** Dott.ssa Angela IANNACCONE per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

**f.to Angela IANNACCONE**

**I I il Responsabile dell'Area Amministrativa** Dott. Flaviano MONACO per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dott. Flaviano MONACO

**I I il Responsabile dell'Area Tecnica** Arch. Michele GALARDO per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

Arch. Michele GALARDO

**I I il Responsabile dell'Area Vigilanza/Manutentiva** Ten. Giorgio TURCO per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ten. Giorgio TURCO

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.**

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura dell'argomento n. 05 dell'O.d.G., posto in discussione e approvazione e, successivamente dichiara aperta la discussione cedendo la parola al consigliere delegato (Manzione R.), perché illustri l'argomento ai consiglieri comunali.

Dopo breve esposizione, nessun consigliere chiede la parola, per cui il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, che ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 08, assenti n. 03 (minoranza), si approva all'unanimità; con identica votazione la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI,**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI**, quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

**CONSIDERATI**, altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D. Lgs. 267/2000) che conferma, all'art. 149, che «... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, comma 2, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ... »;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale «... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...* »;

**VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio];

**RICHIAMATA** la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di ARERA con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

**RITENUTO**, quindi, di riapprovare il regolamento TARI a seguito delle intervenute disposizioni ARERA in coerenza quindi con il novellato quadro normativo;

**RICHIAMATO** il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii;

**DATO ATTO**, inoltre, del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, in data 10/07/2023, prot. n. 5622 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTA** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2023 di approvazione del Bilancio 2023/2025;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**CON VOTAZIONE** espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

CONSIGLIERI presenti e votanti n. 08, assenti n. 03 (minoranza), voti favorevoli n. 08, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, si approva con votazione resa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi per intero richiamate, la modifica al "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" adeguato alle intervenute disposizioni ARERA;
- 2) **DI DARE ATTO** che il nuovo testo del "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" è quello riportato quale **Allegato A** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che, lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2023**;
- 3) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione e dell'allegato regolamento (**Allegato A**) nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16.08.2021);
- 5) **DI RENDERE** il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che è stata riportata apposita e separata votazione con il seguente risultato:

CONSIGLIERI presenti e votanti n. 08, assenti n. 03 (minoranza)

Con voti favorevoli n. 08, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, si approva con votazione resa per alzata di mano.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale  
f.to Luigi DI MATTEO

Il Segretario Comunale Verbalizzante  
f.to Michele CURCIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/10/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione, lì 05/10/2023

Responsabile della Pubblicazione  
f.to Flaviano MONACO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che copia della presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 14/07/2023 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì 14/07/2023

Il Segretario Comunale Verbalizzante  
f.to Michele CURCIO

I X I COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione, lì 05/10/2023

Il Segretario Comunale Verbalizzante  
Dott. Michele CURCIO





# ***Comune di Postiglione***

*(Provincia di Salerno)*

## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 16.05.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 30.09.2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 14.07.2023

## INDICE

Art. 1	Presupposto del tributo
Art. 2	Definizione di rifiuto
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
Art. 5	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 6	Determinazione della superficie tassabile
Art. 7	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni delle superfici
Art. 8	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Art. 9	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 10	Istituzioni scolastiche statali
Art. 11	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 12	Piano economico finanziario
Art. 13	Articolazione delle tariffe
Art. 14	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 15	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 16	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 17	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 18	Obbligazione tributaria
Art. 19	Mancato svolgimento del servizio
Art. 20	Zone non servite
Art. 21	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 22	Riduzione per lo smaltimento in proprio della frazione umida del rifiuto
Art. 23	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 24	Altre agevolazioni
Arti. 25	Cumulo di riduzioni
Arti. 26	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni
Art. 27	Tributo giornaliero
Art. 28	Tributo provinciale
Art. 29	Riscossione
Art. 30	Dichiarazione TARI
Art. 31	Rimborsi e compensazioni
Art. 32	Funzionario responsabile
Art. 33	Verifiche ed accertamenti

Art. 34	Sanzioni ed interessi
Art. 35	Importi minimi
Art. 36	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 37	Trattamento dei dati personali
Art. 38	Norme finali e di rinvio
Art. 39	Entrata in vigore

**Art. 1**  
**(Presupposto del tributo)**

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 4, ricadenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Postiglione.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**Art. 2**  
**(Definizione di rifiuto)**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 3**  
**(Soggetti passivi)**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento della TARI:
  - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 30 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
  - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona

giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

**Art. 4**  
**(Locali ed aree scoperte soggetti al tributo)**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune di Postiglione. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

**Art. 5**  
**(Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo)**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

**Utenze domestiche**

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

**Utenze non domestiche**

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti ecc., che restano invece soggette al tributo;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Pei locali adibiti a civile abitazione privi di tutte le utenze attive di servizi di rete, la non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza presentata da parte del soggetto passivo. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la TARI per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.

#### **Art. 6 (Determinazione della superficie tassabile)**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile ai fini TARI potrà essere determinata considerando un valore pari all'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme che devono essere idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, quali le superfici pertinenziali

e le aree scoperte operative, la superficie imponibile sarà computata come segue:

- a. pertinenze comunicanti con i locali di abitazione in ragione del 50%;
- b. pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione in ragione del 25%;
- c. balconi, terrazzi, portici e simili comunicanti con i locali di abitazione in ragione del 30% fino a mq. 25,00 e del 10% per la quota eccedente;
- d. aree scoperte pertinenziali o a queste assimilabili in ragione del 10% della loro superficie al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti.

#### **Art. 7**

#### **(Produzione di rifiuti speciali – riduzioni delle superfici)**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>Abbattimento della superficie</b>
<b>Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti, elettrauto</b>	<b>30%</b>
<b>Lavanderie a secco, tintorie non industriali</b>	<b>30%</b>
<b>Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, ceramiche e smalterie</b>	<b>35%</b>
<b>Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche</b>	<b>35%</b>
<b>Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie</b>	<b>10%</b>
<b>Laboratori fotografici ed eliografici</b>	<b>10%</b>
<b>Macellerie</b>	<b>20%</b>
<b>Pescherie</b>	<b>40%</b>
<b>Studi medici e centri di estetica</b>	<b>10%</b>
<b>Attività nelle quali sono presenti superfici adibite alla produzione di oli vegetali esausti (limitatamente alla sala cottura)</b>	<b>5%</b>

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese

fra quelle indicate nella tabella precedente, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno entro il termine del 31 gennaio.
7. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 del Codice Civile.

#### **Art. 8**

#### **(Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico)**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine.

La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato libero, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali o aree, con decorrenza immediata dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico come gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

#### **Art. 9**

#### **(Determinazione della tariffa del tributo)**

1. Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 10**

#### **(Istituzioni scolastiche statali)**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n.

248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**Art. 11**  
**(Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27.12.2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147.

**Art. 12**  
**(Piano Economico Finanziario)**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**Art. 13**  
**(Articolazione delle tariffe del tributo)**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (*quota fissa*), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (*quota variabile*).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, delle deliberazioni ARERA e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità viene a stabilirsi quanto segue:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi delle deliberazioni ARERA;
  - b. dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31.12.2007, n. 248;
    - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
  - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27.04.1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.

**Art. 14**  
**(Tariffa per le utenze domestiche)**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

**Art. 15**  
**(Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che abbia un diverso domicilio per motivi legati ad attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi;
  - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<b>Determinazione del numero di componenti del nucleo familiare per immobili a disposizione</b>	
<b>Superficie</b>	<b>N° Componenti</b>
<b>fino a mq. 45,00</b>	<b>1</b>
<b>da mq. 46,00 a mq. 60,00</b>	<b>2</b>
<b>da mq. 61,00 a mq. 75,00</b>	<b>3</b>
<b>oltre mq. 75,00</b>	<b>4</b>

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore o inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza e per l'utente di dimostrare una diversa situazione rispetto a quella della suindicata tabella.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al quindicesimo giorno precedente l'approvazione, con determinazione dirigenziale, della lista di carico, con possibilità di conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

**Art. 16**  
**(Tariffa per le utenze non domestiche)**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

**Art. 17**  
**(Classificazione delle utenze non domestiche)**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di

oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### **Art. 18 (Obbligazione tributaria)**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

#### **Art. 19 (Mancato svolgimento del servizio)**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni o, comunque, abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

**Art. 20**  
**(Zone non servite)**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Tutte le utenze coinvolte dai servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" si intendono servite.

**Art. 21**  
**(Riduzioni per le utenze domestiche)**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27.12.2013, n. 147, la tariffa variabile del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. del 30% per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero;
  - b. del 30% per le utenze domestiche utilizzate da unico occupante;
  - c. del 30% per le utenze domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo;
  - d. del 30% per le unità adibite ad abitazione tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
  - e. del 20% per i fabbricati rurali ad uso abitativo ubicati al di fuori del centro urbano.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello di protocollazione della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

**Art. 22**  
**(Riduzione per lo smaltimento in proprio della frazione umida del rifiuto)**

1. Per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti della frazione umida del rifiuto mediante autocompostaggio, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 152/06 o tramite compostaggio di comunità, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis del D. Lgs. 152/06, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza.
2. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento di tale attività.
3. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

**Art. 23**  
**(Riduzione per le utenze non stabilmente attive)**

1. Si definiscono utenze non stabilmente attive quelle che per determinate caratteristiche, soggettive o oggettive, comprovate da idonea documentazione, risultano attive per un periodo non superiore a quattro mesi consecutivi all'anno e relative ad attività con carattere ricorrente.
2. Alle utenze non domestiche, in possesso di tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività, è applicata la riduzione del 50% della base imponibile posta a riferimento del calcolo della tariffa.
3. La riduzione di cui al precedente comma viene concessa previa richiesta inoltrata dall'interessato all'Ufficio Tributi entro il termine per la presentazione della denuncia.
4. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**Art. 24**  
**(Altre agevolazioni)**

1. In base all'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659.
2. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

**Art. 25**  
**(Cumulo di riduzioni)**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle stesse una riduzione massima pari al 40% della tariffa variabile del tributo.

**Art. 26**  
**(Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni)**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27.12.2013, n. 147.

**Art. 27**  
**(Tributo giornaliero)**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27.12.2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27.12.2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio TARI tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**Art. 28**  
**(Tributo provinciale)**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Provincia di Salerno.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01.07.2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.10.2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09.07.1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città Provincia di Salerno è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

**Art. 29**  
**(Riscossione)**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito dalla Legge 01.12.2016, n. 215.
2. Il Comune o il Concessionario provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di

pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27.07.2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni prescritte dall'ARERA, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza bimestrale. Le scadenze delle rate come innanzi stabilite, saranno fissate con provvedimento della Giunta Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente non superiore al 90% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori, inferiori o pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27.12.2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A/R o PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento.

### **Art. 30 (Dichiarazione TARI)**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente all'Ufficio Tributi o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il

termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

**Utenze domestiche**

- a. le generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. i dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. il numero degli occupanti i locali;
- e. le generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. la data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

**Utenze non domestiche**

- a. la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo PEC;
  - b. le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. le persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. i dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati;
  - e. l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  - f. la data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero, se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, della TIA o della TARES, eventualmente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a

disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27.12.2000, n. 212.

**Art. 31**  
**(Rimborsi e compensazioni)**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

**Art. 32**  
**(Funzionario responsabile)**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27.12.2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo è il responsabile del Servizio Finanziario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. L'Ente può affidare la gestione del tributo ad un soggetto iscritto nell'elenco istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997.

**Art. 33**  
**(Verfiche ed accertamenti)**

1. Il Comune o il Concessionario svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile di cui all'articolo 32, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27.12.2006, n. 296, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
  - di soggetto iscritto nell'elenco istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- d. accedere agli immobili con personale appositamente autorizzato;
- e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio TARI, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo almeno l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27.12.2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27.12.2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27.12.2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo o da persona dallo stesso delegata.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato. Gli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 34 (Sanzioni ed interessi)**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

**Art. 35**  
**(Importi minimi)**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 36**  
**(Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni)**

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 796 della legge 160/2019, si applica quanto già stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2022;

**Art. 37**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196.

**Art. 38**  
**(Norme finali e di rinvio)**

1. Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022 e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere aggiornati al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 39**  
**(Entrata in vigore)**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

**CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE**

<b>1</b>	<b>Famiglie 1 componente</b>
<b>2</b>	<b>Famiglie 2 componenti</b>
<b>3</b>	<b>Famiglie 3 componenti</b>
<b>4</b>	<b>Famiglie 4 componenti</b>
<b>5</b>	<b>Famiglie 5 componenti</b>
<b>6</b>	<b>Famiglie 6 e più componenti</b>
<b>7</b>	<b>Non residenti</b>
<b>8</b>	<b>Locali tenuti a disposizione</b>

**CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**

CAT.	Sotto CAT.	UTENZE NON DOMESTICHE
<b>1</b>		<b>MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO</b>
	1	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
	2	Associazioni o istituzioni politiche
	3	Associazioni o istituzioni culturali
	4	Associazioni o istituzioni sindacali
	5	Associazioni o istituzioni previdenziali
	6	Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
	7	Associazioni o istituzioni benefiche
	8	Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
	9	Associazioni o istituzioni religiose
	10	Scuole da ballo
	11	Sale con giochi
	12	Sale da ballo e da divertimento
	13	Musei e gallerie pubbliche e private
	14	Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
	15	Scuole parificate di ogni ordine e grado
	16	Scuole private di ogni ordine e grado
	17	Scuole del preobbligo pubbliche
	18	Scuole del preobbligo private
	19	Locali dove si svolgono attività educative
	20	Centri di istruzione e formazione lavoro
	21	Aree scoperte in uso
<b>2</b>		<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>
	1	Campi da calcio
	2	Campi da tennis
	3	Piscine
	4	Bocciodromi e simili
	5	Palestre ginnico sportive
	6	Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
	7	Distributori carburanti
	8	Aree scoperte distributori carburante
	9	Campeggi
	10	Aree picnic
<b>3</b>		<b>Stabilimenti balneari</b>
	1	Stabilimenti balneari
<b>4</b>		<b>Esposizioni, autosaloni</b>
	1	Saloni esposizione in genere
	2	Gallerie d'asta
<b>5</b>		<b>Alberghi con ristorante</b>
	1	Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante)

	2	Agriturismo con ristorante e pernottamento
	3	Alberghi, residenze turistico alberghiere
<b>6</b>		<b>Alberghi senza ristorante</b>
	1	Ostelli per la gioventù
	2	Foresterie
	3	Alberghi diurni e simili
	4	Alberghi
	5	Locande
	6	Pensioni
	7	Affittacamere e alloggi
	8	Residences
	9	Case albergo
	10	Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)
	11	Bed and Breakfast
	12	Aree scoperte in uso
<b>7</b>		<b>Case di cura e riposo</b>
	1	Soggiorni anziani
	2	Case di cura e riposo
	3	Case per ferie
	4	Colonie
	5	Caserme e carceri
	6	Collegi ed istituti privati di educazione
	7	Collettività e convivenze in genere
	8	Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
<b>8</b>		<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>
	1	Enti pubblici
	2	Amministrazioni autonome Stato, ferrovie, strade, monopoli
	3	Studi legali
	4	Studi tecnici
	5	Studi ragioneria
	6	Studi sanitari
	7	Studi privati
	8	Uffici assicurativi
	9	Uffici in genere
	10	Autoscuole
	11	Laboratori di analisi
	12	Agenzie funebri
	13	Agenzie di viaggio
	14	Ricevitorie lotto, totip, totocalcio
	15	Internet point
	16	Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
	17	Emittenti radio tv pubbliche e private
<b>9</b>		<b>Banche ed istituti di credito</b>
	1	Istituti bancari di credito
	2	Istituti assicurativi pubblici
	3	Istituti assicurativi privati
	4	Istituti finanziari pubblici
	5	Istituti finanziari privati

	6	Uffici postali
<b>10</b>		<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni</b>
	1	Librerie
	2	Cartolerie
	3	Bazar
	4	Abbigliamento
	5	Pelletterie
	6	Pelliccerie
	7	Elettrodomestici
	8	Materiale elettrico
	9	Ottica
	10	Apparecchi radio tv
	11	Articoli casalinghi
	12	Giocattoli
	13	Colori e vernici
	14	Articoli sportivi
	15	Calzature
	16	Sementi, prodotti agricoli e da giardino
	17	Mobili
	18	Materiale idraulico
	19	Materiale riscaldamento
	20	Prodotti di profumeria e cosmesi
	21	Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
	22	Negozi di mobili e macchine per uffici
	23	Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
	24	Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
	25	Aree scoperte in uso
<b>11</b>		<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>
	1	Edicole giornali
	2	Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
	3	Tabaccherie
	4	Farmacie
	5	Erboristerie
	6	Articoli sanitari
	7	Articoli di odontotecnica
	8	Negozi vendita giornali
	9	Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
<b>12</b>		<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>
	1	Elettricista
	2	Negozi pulitura a secco
	3	Laboratori e botteghe artigiane
	4	Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
	5	Falegnamerie
	6	Legatorie
	7	Aree scoperte in uso
<b>13</b>		<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>
	1	Autofficine
	2	Carrozzerie

	3	Elettrauto
	4	Officine in genere
	5	Aree scoperte in uso
<b>14</b>		<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>
	1	Attività industriali
	2	Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori
	3	Cantina vinicola
	4	Caseifici
<b>15</b>		<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
	1	Attività artigianali di produzione beni specifici
	2	Laboratori pasticceria
	3	Laboratori gelateria
	4	Panetteria e simili con laboratori di produzione
<b>16</b>		<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>
	1	Ristoranti
	2	Rosticcerie
	3	Trattorie
	4	Friggitorie
	5	Self service
	6	Pizzerie
	7	Tavole calde
	8	Agriturismo senza pernottamento
	9	Osterie con cucina
	10	Attività rientranti nel comparto della ristorazione
	11	Aree scoperte in uso
<b>17</b>		<b>Bar, caffè, pasticceria</b>
	1	Bar
	2	Caffè
	3	Bar pasticcerie
	4	Bar gelaterie
	5	Gelaterie senza produzione
	6	Pasticcerie senza produzione
	7	Aree scoperte in uso
<b>18</b>		<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>
	1	Negozi confetterie e dolci in genere
	2	Negozi generi alimentari
	3	Panifici
	4	Latterie
	5	Macellerie
	6	Salumerie
	7	Pollerie
	8	Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
	9	Bottiglierie, vendita vino
	10	Locali vendita ingrosso generi alimentari
	11	Aree scoperte in uso
<b>19</b>		<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
	1	Plurilicenze alimentari e/o miste
	2	Consorzio agrario

	3	Negozi per animali
<b>20</b>		<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>
	1	Negozi di frutta e verdura
	2	Pescherie
	3	Pizza al taglio, piadinerie, kebab, cibo da asporto
	4	Negozi di fiori
	5	Locali vendita serre
	6	Aree scoperte in uso
<b>21</b>		<b>Discoteche, night club</b>
	1	Night clubs
	2	Ritrovi notturni con bar ristoro
	3	Clubs privati con bar ristoro
	4	Sale gioco e/o scommesse

COMUNE DI POSTIGLIONE  
(PROVINCIA DI SALERNO)

Verbale n.17 del 07.07.2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI).

La sottoscritta Scarpati Maddalena, Revisore dei Conti del Comune di Postiglione nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 20.03.2021,

**Premesso che:**

- con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 16/05/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) del Comune di Postiglione;
- con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 30/09/2022 è stato modificato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Postiglione.
- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs.118/2011;
- che è stato ricevuto in data 22.05.2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 approvato dalla giunta comunale in data 17.05.2023 con delibera n. 74, completo degli allegati disposti dalla legge;
- che l'Ente ha ravvisato l'opportunità di adottare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti composto da 39 articoli che integrano il precedente regolamento in modo da conformarsi alla nuova normativa.
- il DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5quiquies, *il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. **In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.***

Tutto ciò premesso

Il revisore dei conti

**esprime** parere favorevole alla proposta di deliberazione "DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA DEI RIFIUTI(TARI)".

**Raccomanda**

E

COMUNE DI POSTIGLIONE  
Comune di Postiglione

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0005622/2023 del 10/07/2023

Firmatario: MADDALENA SCARPATI

Che essendo già stato approvato il Bilancio di Previsione e ravvisandosi la necessità di apportare modifiche al regolamento Tari e alle sue tariffe si invita l'Ente a provvedere ad effettuare, eventualmente, le conseguenti modifiche relative alla prima variazione utile.

**ERCOLANO, 07/07/2023**

**IL REVISORE DEI CONTI**

Dott.ssa Maddalena Scarpati